

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder

Carla Kaufmann

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:

19i

del:

2025-02-06

autore:

Martina Malfertheiner

## Circolare

A tutti i nostri clienti

### Certificazione delle somme corrisposte nel corso dell'anno precedente - Scadenza: 17 marzo 2025

Come noto<sup>1</sup> i datori di lavoro ed i committenti che hanno corrisposto nel 2024 somme a vario titolo devono provvedere a rilasciare ai percettori delle stesse un'apposita certificazione. Il decreto fiscale prevede che le certificazioni vengano rilasciate ai percipienti entro il 16 marzo<sup>2</sup>. Il Decreto semplificazioni fiscali<sup>3</sup> dispone inoltre l'obbligo di trasmettere questa **certificazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti<sup>4</sup>. Con la legge di stabilità 2016<sup>5</sup> è stato disposto che con la certificazione unica ordinaria devono essere trasmessi ulteriori dati fiscali e contributivi all'Agenzia delle Entrate. Le trasmissioni in via telematica delle certificazioni uniche sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione 770<sup>6</sup>.

#### 1 Redditi

Con la Certificazione Unica (CU) vengono attestati i seguenti redditi corrisposti nell'anno 2024<sup>7</sup>:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, i redditi equiparati ed assimilati al lavoro dipendente,<sup>8</sup> altre indennità e trattamenti di fine rapporto<sup>9</sup>;
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi<sup>10</sup>;
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale<sup>11</sup>;
- redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (p.e. nonni vigili)<sup>12</sup>
- assegni di servizio civile percepiti dagli operatori volontari di servizio Civile<sup>13</sup>;
- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentan-

1 Vedi nostra Circolare n. 15 del 30.01.2018

2 Art. 4, comma 6-quater, DPR N. 322/98

3 Dlgs. 175/2014

4 Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998

5 Art. 1, comma. 952, Legge 208 del 28.12.2015

6 Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998

7 Pt 1.1 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2025 pubblicato sulla Homepage dell'Agenzia delle Entrate il 15.01.2025 ai sensi art. 1, comma 361, Legge n. 244 del 24.12.2007

8 Art. 49 e 50 DPR 917/86

9 Art. 17 DR 917/86

10 Art. 53 e 67, comma 1, DPR 917/86

11 Art. 67, comma 1, lettera l), 1° periodo DPR Nr. 917/86

12 Art. 67, comma 1, lett. l), 2° periodo DPR Nr. 917/86

13 Art. 16 D.lgs 06.03.2017 n. 40

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- za di commercio e di procacciamento d'affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio<sup>14</sup>;
- pagamenti relativi ai redditi di cui sopra corrisposti agli eredi;
  - l'ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi<sup>15</sup> (con o senza applicazione della ritenuta d'acconto);
  - l'ammontare complessivo dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti d'appalto effettuate nell'esercizio di impresa corrisposti dai condomini<sup>16</sup>;
  - l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia<sup>17</sup>;
  - l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notariali<sup>18</sup>;
  - l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione dell'attività sportiva<sup>19</sup>;
  - l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Gli intermediari immobiliari (compresi gestori di portali telematici) devono operare una ritenuta del 21 % e versarla con il mod. F24 (codice tributo 1919)<sup>20</sup>;
  - l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio (con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento<sup>21</sup>:
    - le somme a titolo di indennità di esproprio;
    - le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
    - le somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese le somme per occupazione temporanea;
    - le indennità di occupazione;
    - le somme corrisposte per risarcimento danni da occupazione;
    - le somme corrisposte per rivalutazione ed interessi.

Dall'anno d'imposta 2014 la certificazione unica sostituisce il modello CUD e la certificazione degli altri redditi (compensi per lavoro autonomo, provvigioni, pagamenti effettuati dai condomini.).

A decorrere dall'anno d'imposta 2024 i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, non assoggettati a ritenuta d'acconto<sup>22</sup>

- a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità<sup>23</sup>;
- ai soggetti "minimi forfetari"<sup>24</sup>;

sono esonerati a rilasciare, consegnare e tramettere la certificazione unica CU<sup>25</sup>.

Quanto corrisposto ai predetti contribuenti va indicato soltanto quando l'importo corrisposto non è "compenso" (ad es. per l'erogazione dell'indennità di maternità).<sup>26</sup>

14 di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600

15 Art. 21, comma 15, Legge n. 449/97

16 Art. 25-ter del DPR 600/73

17 Art. 17, comma 1, lett. d), VPR 917/86

18 Art. 17, comma 1, lett. e), VPR 917/86

19 Art. 17, comma 1, lett. f), VPR 917/86

20 Art. 4, comma 5, DL 50/2017

21 Art. 11, Legge 413/91

22 Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2001/17185 del 26.1.2001

23 Art. 27 DL 98/2011 (minimo)

24 Art. 1, Comma 54-89, Legge 190/2014 (minimi forfetari)

25 Art. 4, comma 6-septies, DPR 322/1998

26 Punto 4, pagina 85 Istruzioni Certificazione Unica, approvate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2025. A decorrere dal 2024 questi contribuenti sono obbligati alla fatturazione elettronica e quindi l'Amministrazione finanziaria dispone delle informazioni reddituali (punto 3.1 Circolare n. 8/E del 11.04.2024)

Per i redditi qui sotto elencati non è prevista una specifica forma della certificazione e secondo noi la relativa certificazione non deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate<sup>27</sup>. I dati relativi ai percettori di tali somme vengono forniti con la dichiarazione mod. 770/2025 per l’anno 2024:

- somme corrisposte a titolo di avviamento commerciale<sup>28</sup>,
- contributi alle imprese corrisposti da Enti pubblici e privati<sup>29 30</sup>.

## 2 Presentazione telematica

Il modello Certificazione Unica è finalizzato alla compilazione del mod. 730 precompilato che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti. Il 730 precompilato sarà reso disponibile dal 30 aprile 2025 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate<sup>31</sup>.

A decorrere dal 2024 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile dal 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli che possono essere dichiarate con mod. 730 precompilato<sup>32</sup>. Da quest’anno quindi va messa a disposizione anche ai titolari di redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale la dichiarazione precompilata.

**Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro<sup>33</sup>.** Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza<sup>34</sup>. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine, la sanzione è ridotta a un terzo<sup>35</sup>.

La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilate può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta 770 (31.10.2025) senza applicazione di sanzioni<sup>36</sup>.

## 3 Scadenza termine

La Certificazione Unica ordinaria CU va **trasmessa** telematicamente all’Agenzia delle Entrate nei termini di seguito riepilogati<sup>37</sup>:

Termine	Redditi
17.03.2025 <sup>38</sup>	Se relativa a redditi di lavoro dipendete ed assimilati, lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi e locazioni brevi
31.03.2025	Se relativa a redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
31.10.2025	Se relativa a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

27 Art. 4, comma 3-bis DPR 322/1998 e punto 1.1 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2025

28 Art. 28 DPR N. 600/73

29 Art. 28 DPR N. 600/73

30 v. ns. circolare del 23.06.2005

31 Art. 1, comma 1, Dlgs. 175/2014

32 Art. 1, comma 1-bis, Dlgs. 175/2014

33 Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

34 Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

35 Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

36 Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998, Punto 1 Premessa pagina 2 Istruzioni Certificazione Unica, approvate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2025.

37 Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998.

38 Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998. La scadenza del 16 marzo viene automaticamente prorogata a lunedì 17 marzo 2025 perché il 16 marzo 2025 è una domenica.

I sostituti d'imposta predispongono

- la Certificazione Unica sintetica (reddito di lavoro dipendente ed assimilati, lavoro autonomo, gettoni di presenza, provvigioni, pagamenti effettuati dai condomini, somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme corrisposte a titolo di indennizzo a seguito di espropriazione, dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata breve),
- la certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) e
- la certificazione delle ritenute operate e versate (p.e. i contributi alle imprese corrisposti da Enti pubblici)

e **consegnano** le certificazioni ai percipienti entro **lunedì 17 marzo 2025**<sup>39</sup>. Le certificazioni possono essere inviate anche tramite la posta elettronica certificata<sup>40</sup>.

Per i clienti a favore dei quali teniamo la contabilità, provvederemo noi alla predisposizione delle Certificazioni Uniche per i compensi di lavoro autonomo ed altri redditi e per le provvigioni ed a trasmetterle telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Provvederemo inoltre alla predisposizione e trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770.

I clienti che tengono la contabilità in proprio possono affidare l'incarico al nostro Studio per la predisposizione e la trasmissione delle Certificazioni e/o della dichiarazione mod. 770/2025 per il periodo d'imposta 2024. Qualora vogliate affidare al nostro Studio l'incarico di predisposizione e trasmissione delle Certificazioni Uniche e/o della dichiarazione mod. 770/2025 per l'anno trascorso, necessitiamo dei documenti che, se non già presenti nel nostro ufficio, dovranno esserci consegnati **entro martedì 11 febbraio 2025**.

Per i nostri clienti che provvedono in proprio alla predisposizione, elaborazione e redazione della Certificazione Unica, possiamo acquisire il file e trasmetterlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Possiamo anche predisporre e trasmettere la dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770.

In caso di dubbi e/o domande in merito alla elaborazione della Certificazione Unica, potrete rivolgervi direttamente alla nostra collaboratrice Dott.ssa Martina Malferttheiner:


E-Mail:	martina.malferttheiner@winkler-sandrini.it	
Telefono:	Martedì e mercoledì	dalle 09.00 alle 12.30 dalle 14.00 alle 17.00

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>39</sup> Art. 4, comma 6-quater, DPR 322/1998, Punto III Premessa pagina 10 Istruzioni Certificazione Unica, approvate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2025.

<sup>40</sup> Tutti i professionisti ed imprenditori dispongono di un indirizzo di posta elettronica certificata. L'elenco di tutti gli indirizzi PEC è consultabile su: <http://www.inipec.gov.it/>